



**COMUNE DI SCICLI**  
**Libero Consorzio Comunale di Ragusa**



Ordinanza sindacale n. 156 del 28-06-2021

**OGGETTO: STAGIONE ESTIVA 2021. MISURE PER LA PREVENZIONE E VIGILANZA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI ED INTRATTENIMENTO. DISPOSIZIONI PER FRONTEGGIARE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DETERMINAZIONI.**

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che, nel territorio comunale della città di Scicli, classificato a prevalente economia turisticam è presente un cospicuo numero di pubblici esercizi e locali di intrattenimento, che attraggono una rilevante concentrazione di utenti;

**DATO ATTO** che è sorta l'esigenza, in prossimità dell'imminente inizio della stagione estiva, specie nelle località balneari, ove si vengono a delineare problematiche di sicurezza urbana da ricollegare anche al fenomeno della "movida", di assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di sicurezza urbana e di vivibilità anche in considerazione di atti di disturbo alla quiete pubblica e di minaccia alla incolumità delle persone, mediante disposizioni relative:

- 1) alle modalità di somministrazione di bevande da parte dei pubblici esercizi e del consumo da parte degli avventori al fine di evitare l'abbandono su suolo pubblico di bottiglie, bicchieri in vetro e/o lattine, in quanto la rottura di bottiglie, bicchieri o comunque oggetti in vetro e lattine costituisce non solo un potenziale pericolo per l'incolumità delle persone, ma anche un evidente impatto ambientale degenerativo del fenomeno, evidenziando in tale contesto da parte di tutti i consumatori la regola del divieto di depositare anche temporaneamente, abbandonare e disperdere sul suolo pubblico contenitori di vetro, bottiglie di vetro e lattine nell'intera giornata;
- 2) alle modalità di svolgimento dei cd. piccoli intrattenimenti da parte dei pubblici esercizi con particolare riguardo al profilo delle emissioni sonore al fine di dettare regole uniformi di comportamento e conciliare l'esigenza dell'imprenditoria privata con la "tutela della tranquillità e del riposo" dei residenti;

**LETTI** gli artt. 2, 3, 32 e 41 Cost;

**VISTO** il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**LETTO** il decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la Legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 recante: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, nonché la circolare del MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA – prot. N. 4228 del 23.05.2017 avente ad oggetto “**Legge 18 aprile 2017, n. 48. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città**”;

**RICHIAMATE:**

- le linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata, approvate il 24 gennaio 2018;
- le linee guida della Conferenza Stato – città ed autonomie locali in data 26.07.2018 aventi ad oggetto le “*linee guida per attuazione della sicurezza urbana, ai sensi dell’art. 5, co. 1, D.L. 20.02.2017 n. 14 conv. , con modificazioni, dalla L. 18.04.2017 n. 48*” ;
- la nota ANCI prot. n. 225 del 27 luglio 2018;
- la L. 01.12.2018 n. 132 di conv. D.L. 04.10.2018 n. 13 avente ad oggetto “*disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate*”;
- la direttiva del Ministro dell’Interno del 15.08.2017. Accordo quadro ANCI in materia di servizi di polizia stradale sulla viabilità urbana del 11.12.2018 prot. n. 558/A/422.2/55/347677;
- la direttiva del Ministero dell’Interno del 17.04.2019 avente ad oggetto “*Ordinanze e provvedimenti antidegrado e contro le illegalità. Indirizzi operativi*”.
- il Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con RD 18.06.1931, n.773 con particolare riferimento all’art.9 e all’art. 100, così come modificati dal D.L. n. 14/2017 conv. L. n. 48/2017 secondo cui nei casi di reiterata inosservanza del contenuto della presente ordinanza, emanata, ai sensi dell’art. 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può essere disposta dal Questore l’applicazione della misura della sospensione dell’attività per un massimo di quindici giorni;
- il Regolamento Comunale sulla sicurezza urbana;
- la L. 26 Ottobre 1995, n. 447: “Legge Quadro sull’inquinamento acustico”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 Ottobre 1995 e successive norme d’attuazione, nonché:
  - D.P.C.M. 01.03.1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”
  - D.P.C.M. 14.11.1997 “ Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”
  - D.P.C.M. 05.12.1997 “ Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”
  - Decreto 16.03.1998 “ Tecniche di rilevamento e misurazione dell’inquinamento acustico”
  - D.P.C.M. 31.03.1998 “Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività del tecnico competente in acustica, ai sensi del’art.3, comma1, lettera b), e dell’art.2, commi 6,7e8 della legge 26 ottobre 1995, n.447 – Legge quadro sull’inquinamento acustico”
  - D.P.C.M. 16.04.1999 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”

-Circolare 6 settembre 2004 “Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio”- Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali.

-Decreto Legislativo 19.08.2005, n.194 “Attuazione della direttiva 2002/49/ce relativa alla determinazione e alla gestione del rumore”

-Decreto Regione Sicilia 11.09.2007 “ Linee guida per la classificazione in zone acustiche del territorio dei comuni della regione siciliana.”

-Legge 27.02.2009 n.13 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”

-Legge 07.07.2009, n.88 “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee –Legge comunitaria 2008.”

-D.P.R. 19.10.2011, n.227 “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”

D.P.R. 13.03.2013, n.59 “ Disciplina dell’autorizzazione unica ambientale (Aua)”;

- la L. 689/1981 smi;

#### VISTO/A:

- il parere del Dipartimento della Pubblica sicurezza n. 557/PAS/U/003524/13500.A del 21 febbraio 2013, redatto a seguito della semplificazione amministrativa e di riduzione degli adempimenti burocratici previsti dal Tulp e dal Regolamento di esecuzione di cui all’art. 13 del D. L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 che ha abrogato il comma 2 dell’art. 124 del Regolamento di esecuzione del Tulp e, conseguentemente, ha eliminato l’obbligo per i titolari dei pubblici esercizi di richiedere la licenza ex art. 69 per effettuare all’interno nelle aree di tali esercizi, piccoli spettacoli e trattenimenti, liberalizzando l’esecuzione di ogni tipologia di trattenimento, quali juke box, musica dal vivo o da ascolto, Karaoke, piccoli spettacoli senza impianti scenici o palchi in pub, ristoranti, bar, alberghi, stabilimenti balneari;
- la circolare dell’Assessorato Regionale del territorio ed ambiente – Dipartimento ambiente – n. 44515 del 12.07.2018, confermata con circolare n. 40599 del 12.06.2019, avente ad oggetto “Stagione estiva 2019 – Manifestazioni pubbliche ed attività di pubblico spettacolo nell’ambito degli stabilimenti balneari” con cui viene precisato che presso le predette strutture balneari possono svolgersi solo attività complementari (attività di intrattenimenti musicali e danzanti), mentre non sono consentite attività relative a sala da ballo e discoteche che rappresentano attività autonome di pubblico spettacolo soggette a specifica procedura autorizzatoria (Questura);

**PRESO ATTO** dell’orientamento della giurisprudenza amministrativa (Cfr. il Consiglio di Stato Sez. II con il recente decreto n. 2028 del 17 aprile 2020; Tar Lazio, sez. II ter, dec., 15 maggio 2020, n. 3829) che , confermando una precedente statuizione al riguardo (cfr. decr. n. 1553/2020), ha ritenuto legittima l’introduzione mediante un’ordinanza sindacale di restrizioni nel territorio comunale agli accessi alle attività commerciali, motivate dalla necessità di ridurre al massimo gli spostamenti dei cittadini quale misura di contenimento connessa all'emergenza Coronavirus e adottate quindi nell'interesse collettivo sicuramente prevalente su quello individuale;

**LETTI** gli artt. 50 e 54 Dlgs 267/2000;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;

**VISTA** l'ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021;

**TUTTO CIO' PREMESSO** in considerazione della cd. massimizzazione dell'interesse pubblico, rappresentato dalla valutazione degli interessi, pubblici e privati, prima citati,

## **ORDINA**

a decorrere dal **03.06.2021 e fino al 12 settembre 2021, con riserva di adottare ulteriori provvedimenti anche da ricollegare a successive misure anticovid, previste dalla normativa emergenziale, statali e regionali**, per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati, quanto segue:

### **CAPO I - MISURE ANTI COVID**

#### **Art. 1 – Uso mascherina**

A chiunque è fatto obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e di indossarle, anche nei luoghi all'aperto, e indossarla quando non si può garantire una distanza interpersonale idonea a proteggere dal rischio del contagio.

Tale obbligo non sussiste per i bambini al di sotto dei sei anni e per le persone con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l'uso.

#### **Art. 2 – Assembramenti**

In tutti i luoghi pubblici e/o aperti al pubblico del territorio comunale sono vietati gli assembramenti.

#### **Art. 3 – Pubblici esercizi.**

Tutti i titolari dei Pubblici Esercizi, preliminarmente, all'interno della propria attività, ivi incluso i dehors, sono tenuti a rispettare e fare rispettare gli obblighi previsti dalle "*Linee guida per la ripresa delle Attività Economiche e Sociali*", adottate con ordinanza del Ministero della Salute del 29.05.2021 pubblicate sulla G.U. n. 136 del 09.06.2021, che in tale atto anche se non materialmente trascritte si intendono integralmente riportati.

A tale fine, ogni titolare all'interno ed esterno della propria attività (dehors) è tenuto, tra le altre cose, ad :

- predisporre adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare , comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità;
- disporre i tavoli in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti di tavoli diversi negli ambienti al chiuso ( estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio) e di almeno 1 metro di separazione negli ambienti all'aperto ( giardini, terrazze , plateatici, dehors), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale, Tali distanze possono essere ridotte solo con barriere fisiche di separazione.
- i clienti dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respirazione in ogni occasione in

cui non sono seduti al tavolo;

- al termine di ogni servizio al tavolo , assicurare pulizia e disinfezione delle superfici;
- negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione ( estendibile a due metri in base allo scenario epidemiologico di rischio);

## **CAPO II - MISURE IN MATERIA DI VENDITA, SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO.**

### **Art. 4- Misure per pubblici esercizi.**

Ai titolari o gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti degli esercizi di vicinato, di media e grande struttura di vendita, agli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché agli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche che operano nel territorio comunale:

- 1) rigorosa delimitazione degli spazi di occupazione suolo pubblico (ove esistente);
- 2) obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica ed altro, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
- 3) obbligo di effettuare un'accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per i rifiuti della raccolta la differenziata;
- 4) di evitare che gli avventori si allontanino dal pubblico esercizio e relativa pertinenza con bicchieri di vetro e gettino rifiuti di ogni genere al suolo;
- 5) di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono da bere nonostante i divieti;

A tal fine, i titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo.

### **Art. 5: Misure generali in materia di consumo bevande.**

1. E' fatto divieto ai titolari o gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nonchè agli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche, che operano nel territorio comunale, di somministrare e vendere da asporto bevande in lattine, bottiglia di vetro, bicchieri di vetro o in contenitori realizzati con il medesimo materiale;

2. E' fatto divieto il consumo su aree pubbliche o su aree private adibite ad uso pubblico, nel territorio comunale, di bibite o alcolici in bottiglie e bicchieri di vetro, nonchè in lattine, acquistati o a qualsiasi titolo acquisiti altrove;
3. E' fatto divieto su tutto il territorio comunale, da parte di tutti i consumatori, il deposito, l'abbandono e la dispersione sul suolo pubblico di lattine, bottiglie di vetro, bicchieri di vetro o in contenitori realizzati con il medesimo materiale;

#### **Art. 6: Orari vendita sostanze alcoliche e superalcolici**

In conformità a quanto disposto dall'art. 50, c. 7, Tuel nella parte in cui dispone che *“il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”*, lo scrivente – in caso di violazione della normativa in materia - , si riserva di adottare apposita ordinanza in materia.

Nelle more vengono richiamate le disposizioni previste dalla legge 120/2010 che all'art. 54 ha apportato modifiche al codice della strada:

#### **Art. 7: Pubblici esercizi H-24**

I distributori automatici cosiddetti h24 (Cfr. AR Sardegna, stavolta con la **sentenza 10 aprile 2020, n. 133**) rientrano nella categoria della rivendita di generi alimentari e sono tenuti ad adottare tutte le misure previste nelle *“Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”*, indicate nell' Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020.

In conformità a quanto previsto dalla L. N. 120/2010 i distributori automatici vige il divieto di vendita di alcolici e superalcolici dalle ore 24,00 alle ore 7,00.

### **CAPO III - AZIONI RIGUARDANTI PUBBLICI ESERCIZI ED IN GENERALE ATTIVITA' RUMOROSE: PICCOLI INTRATTENIMENTI (EMISSIONI SONORE), E PRESCRIZIONI**

#### **Art. 8: Pubblici esercizi ed impianti diffusione sonora**

A tutti i titolari di pubblici esercizi (ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, pub, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari) che intendono utilizzare all'interno impianti di diffusione sonora ovvero svolgere manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, riconducibili al regime ex artt. 69 del T.U.L.P.S. e 124 del relativo Regolamento di Esecuzione (piccoli trattenimenti/musica di allietamento) dovranno soggiacere al rispetto delle sottoindicate prescrizioni e principi, fermo restando che sono escluse dalla disciplina del presente atto le fonti di rumore come le attività ed i comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, quali ad esempio schiamazzi, strepiti di animali o immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, a cui si applica la fattispecie prevista dall'art. 659 del Codice Penale e/o art. 844 del Codice Civile.

#### **Art. 9: Definizioni**

Si definiscono: